

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CROCE VERDE GORIZIANA ODV ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA"

Titolo I - Costituzione dell'Associazione

Articolo 1.

1. E' costituita, con sede in Gorizia, l'Associazione denominata "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta".
2. L'Associazione s'inserisce nel contesto cittadino quale erede morale e tradizionale, nella continuità dei valori di socialità e solidarietà espressi nel tempo e dalla sua fondazione, avvenuta nel 1922, e giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto del Commissario della Venezia Giulia in data 14/10/1932, della benemerita P.A. Croce Verde Goriziana, per il meritorio e riconosciuto valore storico dell'attività a sostegno dei cittadini "bisognosi", e che ha operato in tempi lontani e presenti in situazioni delicate e difficili per la stessa sopravvivenza dell'Associazione, nonché per aver raggiunto i fini e gli scopi espressi dai fondatori dell'epoca ed istituzionalmente consacrati, di fronte alle mutate esigenze dei tempi e delle nuove domande che pervengono dalla Comunità, con la conseguente necessità, in base alle finalità stabilite nel presente Statuto, di attualizzare, la stessa natura giuridica dell'Ente.

Articolo 2.

1. La "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" è momento d'aggregazione dei cittadini che, attraverso una partecipazione diretta, intendono contribuire, per la parte interessata, alla vita ed allo sviluppo sociale della collettività.
2. Statuisce i propri principi ispiratori ed agisce, in via prevalente, nel movimento del volontariato organizzato previsto dalle leggi e disposizioni nazionali, regionali e locali in materia, comprese quelle riguardanti la protezione civile, socio-sanitarie e assistenziali e di tutela del diritto collettivo.

Titolo II - Scopi ed obiettivi

Articolo 3.

1. La "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" è aconfessionale e apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro. L'Associazione informa il proprio impegno al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intese al rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della socialità e solidarietà popolare.
2. Pertanto, i suoi scopi e obiettivi principali sono:
 - a) il coinvolgimento dei soci sui problemi della vita civile, sociale e culturale della Comunità;
 - b) promuovere la ricerca del possibile soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso il valore della solidarietà contribuendo all'affermazione della personalità umana e, attraverso questa, di detti principi nei progetti di sviluppo civile e sociale, ricorrendo, anche, all'istituto della mutualità;
 - c) concorrere allo sviluppo della Comunità attraverso la partecipazione qualificata ed attiva dei soci anche attraverso l'esperienza professionale e gestionale maturata e alla crescita culturale degli stessi, coinvolgendo i cittadini nei problemi aperti verso le fasce deboli e svantaggiate;
 - d) promuovere, sollecitare, favorire la collaborazione a forme partecipative d'intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap, di protezione civile, con particolare riguardo all'aspetto sanitario e ad altre iniziative dirette, comunque, alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici, in adesione alle intese con Enti pubblici e privati e con le Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
 - e) realizzare gli scopi attraverso una concorde ed omogenea azione delle sue componenti, tutte impegnate al rispetto ed all'attuazione del presente Statuto.

TITOLO III – Attività in ordine agli scopi e agli obiettivi.

Articolo 4.

1. Le attività principali dell'Associazione per il conseguimento dei fini e degli obiettivi di cui all'articolo precedente, da esercitarsi dall'Associazione in via esclusiva o principale, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge previsti dalle specifiche normative di settore ed al conseguente ottenimento dei relativi titoli abilitativi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, consistono:

- a) nell'organizzare il soccorso, a supporto, in deroga o su delega dei compiti istituzionali demandati a strutture pubbliche mediante il soccorso agli ammalati e bisognosi d'assistenza, privilegiando il trasporto per visite specialistiche, prelievi, ammissioni e dimissioni ospedaliere o case di riposo, day hospital, R.S.A., nonché servizi per il disbrigo, su richiesta, di pratiche amministrative o di supporto agli anziani in difficoltà;
- b) nell'organizzazione di servizi ambulatoriali in via diretta o in collaborazione con le strutture pubbliche o con altre analoghe Associazioni presenti nel contesto provinciale e/o regionale;
- c) nel promuovere iniziative d'informazione e formazione sanitaria e di prevenzione nei suoi vari aspetti sociali e di sicurezza, partecipando anche a quelle promosse dagli Enti locali interessati;
- d) nell'indire iniziative di formazione del volontariato in collaborazione con altre Associazioni aventi analoghe finalità;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile, di tutela dell'ambiente e di supporto, se richiesto, ad istituzioni normativamente preposte.

Le attività di cui alle precedenti lettere da a) a e), sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere da a) a e) e lettera y) del D.Lgs. n.117/17, che saranno egualmente da esercitare dall'Associazione in via esclusiva o principale, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge previsti dalle specifiche normative di settore ed al conseguente ottenimento dei relativi titoli abilitativi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla Legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

Per la lettera y) si applica quanto previsto dall'art.32, comma 4, del D.Lgs. n.117/17.

2. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative e finanziarie l'Associazione s'impegna:

- a) a promuovere ed organizzare, in collaborazione con l'Ente locale, incontri atti a favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti, alla programmazione e nei limiti

delle scelte e delle possibilità, al loro soddisfacimento;

b) ad organizzare forme d'intervento istitutive di servizi conseguenti alla lettera a) del presente articolo;

c) a promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine, del dolore, istituendo appositi specifici servizi;

d) ad organizzare direttamente o in collaborazione con altre istituzioni o Associazioni pubbliche o private, servizi sociali, assistenziali, a carattere domiciliare per il sostegno a cittadini anziani, comunque, in condizioni di temporanea difficoltà;

e) a svolgere un'azione di sostegno e di sensibilizzazione su tali problemi indicando delle specifiche campagne in collaborazione con imprese ed Enti pubblici, o partecipando ad analoghe iniziative, favorendo, a tal fine, il coordinamento da parte degli Enti istituzionalmente preposti;

f) ad organizzare momenti di studio ed iniziative d'informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante periodiche pubblicazioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

3. L'Associazione può svolgere la propria attività prevalentemente in tutta la provincia di Gorizia e costituire, allo scopo, proprie delegazioni territoriali o, se richiesta, procedere ad aggregazioni.

Articolo 5

1. La "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoratori autonomi, ai sensi e nei limiti fissati dalle norme e disposizioni vigenti in materia e/o ricorrere alle realtà dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare le attività da lei svolte.

3. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo IV - Soci dell'Associazione

Articolo 6

1. Possono essere soci dell'Associazione "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" tutti i cittadini indipendentemente dalla loro età, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea e che si riconoscono nei valori morali e solidaristici dell'Associazione medesima.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o altro Organo eletto dalla medesima che deliberano sulle domande non accolte, se appositamente convocate, in occasione della loro successiva convocazione.

Il numero dei soci, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. I soci che hanno superato il diciottesimo anno d'età, oltre agli altri diritti statutari, hanno diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

3. I soci di età inferiore a diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, anche in ordine all'esercizio del diritto di voto, che deve però ritenersi attribuito per legge, ai sensi dell'art.320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale; ed escludendosi infine per gli stessi minori l'esercizio delle attività classificate e ritenute particolarmente pericolose, quali possono essere quelle ricollegabili alla lettera y) del precedente art.4.

4. Possono aderire in qualità di soci sostenitori Enti pubblici o privati, Associazioni o cooperative sociali qualora queste ultime perseguano alcuni fini di cui all'art.4, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle ODV.

Titolo V - Diritti e doveri dei soci

Articolo 7

1. I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivati;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui all'art.6;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione e con richiesta scritta.

I libri dell'Associazione sono i seguenti:

- Libro soci;
- Libro dei volontari;
- Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;

- Libro delle riunioni dell'Organo di controllo, se previsto ex lege;
- Libro delle riunioni del Revisore legale dei conti, se previsto ex lege;
- Libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Probiviri.

Articolo 8

1. I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Articolo 9

1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Articolo 10

1. La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

2. Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

3. Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9.

4. Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che, per gravi e comprovati motivi o inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

5. Il socio, sottoposto ai provvedimenti di cui ai precedenti commi, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive e i conseguenti provvedimenti sono esecutivi dal momento della notifica del provvedimento; contro il provvedimento esecutivo, il socio può ricorrere, entro un mese dalla notifica, al Collegio dei probiviri per la definitiva decisione.

Titolo VI - Risorse, patrimonio, esercizio finanziario.

Articolo 11

1. Le entrate dell'Associazione "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici e/o privati, da donazioni e lasciti;
- e) da entrate, che a qualsiasi titolo e secondo le normative nazionali e/o regionali in vigore previste per il volontariato o per la gestione della protezione civile e/o per essere impegnate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di obiettivi e progetti relativi.

Articolo 12

1. Il patrimonio dell'Associazione "Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta" è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

- 1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 2. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13 c. 1 e 2 e dall'art.14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VII - Organi dell'Associazione

Articolo 14

- 1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) l'Organo di controllo, in quanto nominato;
 - f) il Collegio dei probiviri.

Articolo 15

- 1. L'Assemblea dei soci si riunisce, di norma, una volta all'anno entro il trentuno marzo per l'approvazione dei rendiconti e per gli altri adempimenti di propria competenza.
- 2. Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti (da non meno di tre mesi).
- 3. Può essere, comunque, convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
- 4. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito "libro verbali" dell'Assemblea.
- 5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Articolo 16

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese e/o con voto segreto qualora si tratti di elezione alle cariche sociali.
2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
3. Nel caso di modifiche statutarie, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché risultino presenti e votanti la metà più uno degli aventi diritto.
4. Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
5. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste s'intendono respinte.
6. Nelle elezioni delle cariche sociali se due o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Articolo 17

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti fissati all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Partecipano ai lavori assembleari i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

4. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo o di interesse generale: è tuttavia facoltà del Presidente consentire anche ai non soci di prendere la parola.

Articolo 18

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario; nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni a scheda.

Articolo 19

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi associativi quali il Consiglio Direttivo, scegliendo i membri tra i soci, l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti anche con ricorso a persone esterne professionalmente qualificate, se necessario e previsto, il Collegio dei Probiviri scelto tra persone di provato prestigio;

- b) approvare il rendiconto chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e il bilancio preventivo e la relazione del Consiglio Direttivo;

- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017, e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti;

- d) deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art.21, comma 2, c.c.);

- e) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione e quelli relativi al funzionamento dei servizi, uniformandoli alla natura partecipativa dell'Associazione, e sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- f) deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art.21, comma 3, c.c.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) approvare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- h) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione e che non rientrino nelle competenze degli altri Organi. L'Assemblea si raduna in via straordinaria qualora si tratti degli argomenti delle lettere e) e f) dell'art.19.

Articolo 20

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti; spetta all'Assemblea determinarne il numero prima di procedere alla elezione. Tutti gli Amministratori sono scelti tra i soci, ovvero indicati tra i propri soci dalle ODV associate.
2. Esso elegge, nel proprio seno nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; di norma si riunisce ogni quindici giorni.
4. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere inviato, per iscritto, o con altro mezzo a disposizione a seconda delle necessità temporali, tre giorni prima della riunione ed entro 24 ore prima, in caso di urgenza; detta comunicazione, entro il medesimo termine, deve essere esposto nei locali della sede sociale.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su espressa convocazione del Presidente o su loro motivata richiesta, possono partecipare, in via collaborativa e consultiva i rappresentanti degli Enti e Associazioni aderenti, nonché i responsabili delle Consulte.
6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito "libro verbali" del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

1. E' compito del Consiglio Direttivo:
 - a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui all'art.15;
 - b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
 - c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
 - d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
 - e) aderire ad organizzazioni nazionali, regionali e locali che abbiano finalità analoghe o per l'attuazione dei fini ed obiettivi del presente Statuto o per il coordinamento delle attività, nonché alle iniziative, direttive, impartite in materia dalla Regione e/o Enti locali interessati;
 - f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.10;
 - g) assumere a convenzione il personale essenziale per la funzionalità degli organi e la gestione delle attività e servizi o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo o cooperativistico nei limiti del presente Statuto.

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo è investito comunque dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga

opportuni per l'attuazione e il compimento dei suoi scopi esclusi soltanto quelli tassativamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni; i componenti eletti possono essere riconfermati per una sola volta.

3. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanze comunque determinatesi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti e, nel caso che non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà alla cooptazione esterna, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

4. La vacanza, comunque determinatasi, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

5. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei probiviri; nel caso di decadenza degli Organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organismi medesimi.

Articolo 23

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione con le seguenti semplificazioni e limitazioni:

a) convocare e presiedere l'Assemblea;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) sovrintendere all'attualità operativa dell'Ente, procedere agli atti di ordinaria amministrazione, di gestione del personale e di tutti gli altri adempimenti connessi ai compiti che gli siano stati affidati/delegati dal Consiglio Direttivo;

d) assumere il personale dipendente nei limiti stabiliti del Consiglio Direttivo determinandone la retribuzione, la qualifica, i compiti, sospenderlo o licenziarlo;

e) compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria, contabile e finanziaria sia creditizia sia debitoria compresa l'apertura di credito nei casi e nei limiti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, rappresenta il Presidente in caso di assenza o impedimento, assume tutti i poteri previsti dall'art.23 del presente Statuto. La firma del Vice Presidente apposta sui vari atti documenta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Articolo 25

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.31, comma 1, del D.Lgs n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

3. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, se nominati, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4. Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo, se collegiale, sceglie, nel proprio seno, il Presidente.

Articolo 26

1. Il Revisore legale dei conti, se nominato, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle

scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; verifica altresì, il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

2. Delle proprie riunioni il Revisore legale dei conti redige il verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 27

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti, dura in carica tre anni e i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra i non soci e di provato prestigio, sono rieleggibili per una sola volta.

2. Il Collegio dei probiviri, fatta salva la tutela davanti al Giudice civile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.10.

3. Delibera altresì sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.

4. Delle proprie riunioni il Collegio redige verbale da riportare in apposito libro e comunica le proprie decisioni, al Presidente dell'Associazione per la conseguente notifica agli interessati.

Articolo 28

1. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, secondo comma, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Titolo VIII - Consulte.

Articolo 29

1. A seconda degli obiettivi da perseguire e al fine di accogliere anche apporti esterni, possono essere costituite delle consulte temporanee.

2. Sono viceversa, consulte permanenti in seno all'Associazione:

a) dei volontari;

b) dei rappresentati degli Enti ed Associazioni aderenti.

3. I compiti, le funzioni delle consulte sono fissati da appositi Regolamenti.

Articolo 30

1. I compiti, le funzioni e l'attività del Segretario (Direttore) economo dell'Ente e del personale dell'Associazione saranno regolati da apposito Regolamento.

Titolo IX - Volontariato

Articolo 31

1. Il volontariato, centralità e perno dell'Associazione, è regolato da apposito Regolamento.

Titolo X - Norme finali e transitorie.

Articolo 32

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore od altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si applicano le disposizioni relative della normativa del settore vigente.

Articolo 33

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le norme del codice civile, nonché quelle regionali in materia di volontariato e protezione civile, in materia fiscale, quelle previste per le associazioni non profit o, comunque, senza fini di lucro.

VISTO: IL PRESIDENTE